



Firmato digitalmente da:

Umberto Casale

Firmato il 17/10/2023 12:18

Seriale Certificato: 2204494165981641794

Valido dal 17/06/2023 al 17/06/2026

ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1

STUDIO LEGALE

CASALE MAGGIO

VIA NAZIONALE N. 574 84034 – PADULA (SA)

TEL & FAX 0975.74330

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

SEZIONE DI SALERNO

Ricorre la Sig.ra Romina Valisena (C.F. VL SRMN83L51G793V) nata a Polla (SA) in data 11/07/1983 e residente in Montesano sulla Marcellana (SA) alla via Caradonna - località Magorno Snc, in qualità di rappresentante legale della SOCIETA' AGRICOLA MONTEDORO S.R.L., CUUA 06057170653, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente - in virtù di procura in calce al presente ricorso - dagli Avv.ti Federico Maggio (C.F. MGGFRC83D01G793S) e Umberto Casale (C.F. CSLMRT81L03E977Q) fax 0975/74330 - unitamente ai quali elegge domicilio digitale alla pec avvfedericomaggio@pec.it e/o avvumbertocasale@puntopec.it it

Contro REGIONE CAMPANIA in persona del Presidente p.t. domiciliata “ope legis” presso la sede legale in via S. Lucia, 81 - 80132 Napoli

Nonché contro IMPRESA BENEVENTO GIOVANNI (C.F. BNVGNN97E10I197F – P. IVA 00502010655), con sede in Castelvenere (BN) Viale Colombo n. 3 Cap 82037

Nonché contro IMPRESA MAFFEI ROSINA (C.F. MFFRSN66H68Z114U – P. IVA 01256530652), con sede in Guardia Sanframondi (BN) Via Padre Adolfo Di Blasio n. 21

avverso e per l'annullamento

a - della nota prot. n. 0179761/2023 emessa dalla Regione Campania a mezzo della quale è stata partecipata la non ammissibilità della domanda di sostegno n. 24250097136 della ricorrente, con espressa possibilità di proposizione di istanza di riesame;

b - del decreto n. 113/2023 a mezzo del quale la Regione Campania ha pubblicato la graduatoria non definitiva per l'erogazione della misura di sostegno agli agricoltori per il miglioramento delle strutture produttive aziendali approvata con DRD (Decreto Regionale Dirigenziale) n. 274 del 11.07.2022, statuendo l'esclusione provvisoria della ricorrente;

c - del decreto n. 409/2023 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania numero 57 del 24/07/2023 a mezzo del quale la Regione Campania ha pubblicato la graduatoria definitiva della concessione della citata misura di sostegno, inserendo la ricorrente nell'elenco definitivo delle Domande non ammesse, **in assenza di previa valutazione dell'istanza di riesame;**

d - di ogni altro atto e/o provvedimento non conosciuto e comunque connesso

e per la declaratoria

del diritto della ricorrente ad essere riammessa alla valutazione della domanda, previa disamina dell'istanza di riesame da parte dell'Autorità di Gestione che avrebbe dovuto esser stata effettuata, ai sensi dell'art. 19.1 del BANDO DI GARA (lex specialis), prima dell'adozione della Graduatoria Regionale definitiva di esclusione.

FATTO

E' controversa l'adozione da parte della Regione Campania del decreto n. 409/2023 pubblicato sul Bollettino Ufficiale numero 57 del 24/07/2023 nella parte in cui prevede l'esclusione definitiva della ricorrente dalla concessione della misura di sostegno di cui innanzi, in assenza di previa valutazione dell'istanza di riesame proposta nei termini di legge e rimasta incomprensibilmente inevasa, in spregio a quanto previsto in Bando di Gara al punto 19.1.

Ma procediamo con ordine.

1. La ricorrente ha proposto la domanda prot. n. 24250097136 per la partecipazione al Bando di Gara avente ad oggetto la concessione della misura di sostegno agli agricoltori approvato dalla Regione Campania con DRD (decreto regionale dirigenziale) n. 274 del 11.07.2022.
2. A seguito di istruttoria la Regione Campania con nota prot. n. 0179761/2023 ha partecipato alla ricorrente la non ammissibilità della domanda, per i motivi che di seguito si riportano:

) L'azienda presenta un solo OTE in quanto di nuova costituzione. I dati di PS disponibili a fascicolo non sono stati supportati da documenti contabili e fiscali probatori per le spese specifiche sostenute nell'attuazione del piano di coltivazione aziendale dichiarato in fascicolo, come previsto al paragrafo 7.2 del Bando;

-) *Le particelle del fascicolo aziendale appaiono" in supero tra più atti";*
-) *Manca elaborato fotografico del fabbricato destinato alla trasformazione.*
- 3.** A mezzo della medesima nota prot. n. 0179761/2023 la Regione Campania autorizzava la ricorrente a presentare, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della prefata comunicazione, osservazioni per iscritto all'indirizzo PEC psr.uod.500723@pec.regione.campania.it
- 4.** Entro il termine di giorni 10 dal ricevimento della comunicazione la Sig.ra Valisena presentava le proprie osservazioni confidando in un pronto riesame della domanda.
- 5.** Tale aspettativa trovava espresso fondamento nella disposizione del Bando di Gara laddove all'art. 19.1 è previsto testualmente che: ***"All'esito di tutti i riesami l'Autorità di Gestione adotta la Graduatoria Regionale definitiva"***.
- 6.** Viceversa, la Regione Campania ha adottato il decreto definitivo di non ammissione al beneficio n. 409/2023 (pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania numero 57 del 24/07/2023), in assenza di valutazione alcuna in ordine alle osservazioni proposte.
- 7.** Segue l'illegittimità manifesta del provvedimento definitivo di esclusione in quanto le prescrizioni contenute nel bando di gara - "lex specialis" - vincolano l'Amministrazione al rispetto degli

obblighi ivi assunti, in assenza di margini di discrezionalità alcuna nella loro concreta attuazione.

8. Da tanto segue che, fermo restando ogni valutazione in ordine alla infondatezza della non ammissibilità della domanda, la resistente avrebbe dovuto dapprima esitare l'istanza di riesame e poi pubblicare la graduatoria definitiva di esclusione.
9. Pertanto si rende necessario proporre ricorso avverso l'ingiusta esclusione alla misura di sostegno per i seguenti motivi in

DIRITTO

) VIOLAZIONE DELLA LEX SPECIALIS - VIOLAZIONE DELL'ART. 19.1 DEL BANDO DI GARA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEGITTIMO AFFIDAMENTO E PROPORZIONALITA' - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO ED IMPARZIALITA' DI CUI ALL'ART. 97 DELLA COSTITUZIONE.

Come precisato in fatto, il bando di gara rappresenta la lex specialis della procedura e, quindi, le prescrizioni in esso contenute vincolano non solo i concorrenti, ma anche l'Amministrazione, la quale non dispone di margini di discrezionalità nella loro concreta attuazione.

Le disposizioni del bando, per ragioni di trasparenza e di par condicio dei candidati, sono le uniche a disciplinare le procedure di erogazione dei fondi e sono vincolanti tanto per l'amministrazione quanto per i partecipanti che le accettano con la presentazione della domanda (cfr. Cassazione civile sentenza n. 79/2023).

In particolare, le previsioni della *lex specialis* della gara costituiscano un vincolo per l'amministrazione che le ha predisposte, in capo alla quale non sussiste alcun margine di discrezionalità circa la loro concreta attuazione, sicché le singole clausole, finanche quando illegittime, non possono essere disapplicate né dal giudice né dalla stessa P.A., salvo naturalmente l'esercizio del potere di autotutela (sulla vincolatività della *lex specialis* v. Consiglio di Stato, Sez. IV, 8 maggio 2019, n. 2991; Consiglio di Stato, Sez. V, 14 dicembre 2018, n. 7057; Consiglio di Stato, Sez. V, 22 novembre 2017, n. 5428; Consiglio di Stato, Sez. IV, 15 settembre 2015, n. 4302).

In applicazione di siffatti assunti, di fronte ad una prescrizione vincolante e con formulazione chiara come quella del caso in esame (cfr. art. 19.1 del Bando laddove è prevista la valutazione del riesame **prima della definizione della procedura**), non v'è dubbio che in capo alla Regione sussistesse un obbligo conformativo di valutazione dell'istanza di riesame della domanda prima di procedere all'esclusione della concorrente, con conseguente illegittimità della graduatoria definitiva.

La giurisprudenza amministrativa ha ulteriormente identificato nell'illegittimità delle successive determinazioni la conseguenza giuridica della violazione dell'autovincolo (v. Consiglio di Stato, Sez. III, 30 ottobre 2019, n. 7446; Consiglio di Stato, Sez. V, 17 luglio 2017, n. 3502);

Da tanto deriva che solo all'esito di tutti i riesami la Regione poteva adottare la Graduatoria Regionale definitiva.

*Il disposto dell'art. 19.1 del Bando di gara è inequivoco laddove prevede che **All'esito di tutti i riesami** l'Autorità di Gestione adotta la Graduatoria Regionale definitiva”.*

La Regione non ha assolutamente rispettato i principi di buon andamento ed imparzialità che avrebbero dovuto guidare le fasi della procedura di selezione e tantomeno tenuto conto della legittima aspettativa del ricorrente a vedersi escluso dalla procedura solo a seguito di un motivato provvedimento negativo di riesame.

**• DIFETTO DI MOTIVAZIONE - ILLOGICITA' MANIFESTA -
DIFETTO DI ISTRUTTORIA**

Sotto altro profilo si osserva che la ricorrente ha sindacato nel merito le presunte inadempienze addebitatele dalla Regione che, con la nota prot. n. 0179761/2023, ha dichiarato non ammissibile l'istanza di riesame.

Nello specifico la ricorrente ha supportato la validità ed integrità della domanda depositando idonea documentazione a supporto di quanto sostenuto in istanza di riesame (cfr. deposito dei documenti contabili a supporto del piano culturale emessi prima della presentazione della Domanda di sostegno, fatture depositate nella banca dati dell'Agenzia delle Entrate, tutt'oggi riscontrabili, contratti di fitto agrario, risultanze SIAN - Sistema Informativo Agricolo Nazionale - in ordine ai dettagli di conduzione e delle segnalazioni effettuate, ecc ...).

Di contro la Regione ha adottato il provvedimento definitivo di non ammissione senza rendere partecipe la ricorrente delle motivazioni per le quali la documentazione richiamata in riesame non fosse meritevole di accoglimento e soprattutto senza specificare l'iter logico seguito ai fini della determinazione finale di non ammissione della domanda.

Anche sotto tale aspetto l'operato della resistente viola l'espresso iter procedurale a cui la stessa amministrazione si è vincolata laddove nel provvedimento definitivo di non ammissione espressamente prevede che **“per le domande che siano state oggetto di riesame, il Soggetto Attuatore comunica a mezzo PEC, i motivi del mancato accoglimento”**

Parte ricorrente non ha ricevuto alcuna pec !

Da qui l'ulteriore difetto di motivazione e di istruttoria che vizia l'atto gravato.

o

10. ISTANZA CAUTELARE

Il fumus è nei motivi di ricorso.

Si chiede, nelle more della decisione, un provvedimento cautelare che possa consentire di ottenere un celere riesame della domanda proposta anche in ragione del fatto che i fondi non sono stati ancora erogati alle ditte ammesse.

In difetto di sospensiva, la resistente sarà obbligata a distribuire i fondi erogati per la misura che sono stati integralmente assegnati.

Sicchè, una tardiva valutazione di accoglimento del ricorso, in assenza di concessione della misura cautelare, non consentirebbe al ricorrente

di conseguire l'erogazione a cui ha diritto e tantomeno di eseguire il progetto proposto.

L'assenza di ulteriore dotazione finanziaria è attestata dalla predisposizione dell'elenco delle domande non finanziate per esaurimento delle risorse disponibili.

PQM

Si conclude, pertanto, per l'accoglimento del ricorso e dell'incidentale istanza cautelare con ogni conseguenza di legge.

Si dichiara che il contributo dovuto per il presente ricorso è pari ad € 650,00.

Si deposita la documentazione richiamata in indice.

Padula li 21.09.2023

Avv. Federico Maggio avv. Umberto Casale